DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la posizione di tariffa 84.59 B « Reattori nucleari » della tariffa doganale comune e che sospende temporaneamente i dazi iscritti in detta posizione di tariffa

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e segnatamente l'articolo 28,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Visti gli Accordi del 22 dicembre 1958 relativi alla fissazione di una tariffa doganale comune per i prodotti figuranti negli elenchi A 1 e A 2 dell'Allegato IV del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom),

Vista la relazione elaborata della Commissione dell'Euratom conformemente all'articolo 2 dell'Accordo relativo alla fissazione di una tariffa doganale comune per i prodotti figuranti all'elenco A 2,

Previa consultazione del Consiglio e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica nonchè della Commissione della Comunità Economica Europea,

Considerando l'opportunità di incoraggiare lo sviluppo delle industrie che producono attrezzature nucleari nella Comunità,

Considerando che nei prossimi anni la Comunità per realizzare progetti nel settore nucleare rimarrà parzialmente tributaria delle importazioni riguardanti i reattori, loro parti e pezzi staccati, ivi compresi gli elementi di combustibile e particolarmente quelli ad uranio arricchito,

Considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente per un certo periodo l'applicazione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune per tali prodotti al fine di evitare che l'applicazione integrale e immediata di detti dazi gravi sul costo degli impianti prospettati e rischi di ostacolarne la realizzazione,

Considerando inoltre che gli elementi di combustibile nucleare (cartucce attive) rientrano nella voce n. 84.59 della tariffa doganale comune, conformemente al parere di classificazione formulato l'8 dicembre 1960 dal Consiglio di cooperazione doganale, di cui gli Stati membri sono parti contraenti,

DECIDE :

Articolo 1

La voce 84.59 B « Reattori nucleari » della Tariffa doganale comune è modificata nel modo seguente :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
84.59	Macchine, apparecchi, ecc.	
	A. (immutato)	
	B. Reattori nucleari :	
	I. Reattori	10 %
	II. Parti e pezzi staccati	
	a) Elementi di combustibile a uranio naturale (cartucce attive)	10 %
	b) elementi di combustibile a uranio arricchito (cartucce attive)	10 %
	c) altri	10 %
	C. a E. (immutato)	

Articolo 2

La riscossione dei dazi della tariffa doganale comune fissati all'articolo 1 :

— è ridotta al 7 %, fino al 31 dicembre 1965, per i reattori (n. 84.59 B I), nonchè per le « altre » parti e gli « altri » pezzi staccati della voce n. 84.59 B II *c*);

— è ridotta al 2 %, fino al 31 dicembre 1964, e al 5 % dal 1° gennaio 1965 fino al 31 dicembre 1965, per gli elementi di combustibile a uranio naturale (cartucce attive) (n. 84.59 B II *a*);

— è sospesa fino al 31 dicembre 1966 per gli elementi di combustibile a uranio arricchito (cartucce attive) (n. 84.59 B II *b*).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1962.

Articolo 4

Destinatari della presente decisione sono gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1962

Per il Consiglio
Il Presidente
G. GORSE

DECISIONE DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO,

Visto l'articolo 105, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, relativo all' istituzione di un Comitato monetario per favorire il coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia monetaria nella misura necessaria al funzionamento del Mercato comune;

Visto l'articolo 153 di detto Trattato secondo il quale il Consiglio adotta lo Statuto dei comitati da esso previsti;

Sentito il parere della Commissione

DECIDE :

di modificare come segue lo Statuto del Comitato monetario adottato con decisione del 18 marzo 1958 :

l'articolo 7, comma 2, è abrogato.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1962

Il Consiglio
Il Presidente
M. COUVE de MURVILLE